

Al Giudice di Pace di Pieve di Cadore  
Piazzale Martiri della Liberta', 14  
32044 PIEVE DI CADORE (BL)

## GIUDICE DI PACE DI PIEVE DI CADORE

### Ricorso in opposizione ex art. 22 legge n. 689/81

*per*

La (*omissis*), residente a (*omissis*), in qualità di proprietaria dell'autocaravan targata (*omissis*), la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica (*omissis*) ovvero al numero di fax 0552346925

- ricorrente -

*contro*

**Prefettura - U.T.G. di Belluno,**

- resistente -

#### **per l'annullamento previa sospensione**

dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. (*omissis*) emanata dalla Prefettura - U.T.G. di Belluno, notificata in data 04 maggio 2009

\* \* \* \* \*

In punto di fatto, al fine di comprendere pienamente il susseguirsi degli eventi, occorre ripercorrere alcuni aspetti significativi della vicenda occorsa.

In data 11 agosto 2008 la sottoscritta giungeva con la propria autocaravan nel Comune di Auronzo di Cadore e sostava regolarmente alla pari di altri autoveicoli in un'area non asfaltata sita lungo lago in via Monte Piana (doc. 1).

L'area è destinata a parcheggio dei veicoli, subordinato al pagamento di una somma e l'odierna ricorrente esponeva il relativo tagliando di pagamento per sosta fino alle ore 11.22 (doc. 2).

Del tutto inaspettatamente rinveniva sul proprio autoveicolo l'avviso di violazione n. (omissis) con cui la Polizia Locale del Comune di Auronzo di Cadore accertava che *"alle ore 10.35 in via M. Piana/Misurina il veicolo Laika Ecovip Camper ha violato l'art. 7 C.d.S. sosta in area vietata"* (doc. 3).

In data 17 novembre 2008 veniva notificato verbale di violazione alle norme del Codice della strada n. (omissis) fascicolo n. (omissis) redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Auronzo di Cadore con il quale viene contestata la seguente violazione *"Art. 7/01 14 il conducente del veicolo a fianco indicato lasciava in sosta il medesimo nella località specificata a lato, nonostante il divieto di sosta/fermata fosse segnalato da appositi cartelli"* (doc. 4).

Ritenendo di avere diritto alla libera circolazione e sosta la scrivente provvedeva a richiedere ai sensi della legge n. 241/90 al Comune di Auronzo di Cadore che gli venisse fornita copia di una serie di documenti tra i quali l'ordinanza istitutiva del divieto di sosta permanente per autocaravan nel parcheggio in cui è stata elevata la sanzione *de quo* e il verbale di installazione del relativo segnale (doc. 5).

In risposta il Comune di Auronzo di Cadore richiedeva il pagamento di € 20,00 a titolo di diritti di segreteria per l'accesso oltre ad € 3,60 per copie dei documenti richiesti (doc. 6).

La scrivente riteneva del tutto ingiustificato la corresponsione di € 20,00 a titolo di "diritti di segreteria" per ottenere in visione documenti pubblici che in ottemperanza al principio della trasparenza dovrebbero essere resi gratuitamente disponibili sulla rete civica o in alternativa visibili presso l'amministrazione che li detiene con eventuale pagamento del prezzo per la mera estrazione di copia del documento.

Invero, già in data 07 ottobre 2007 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti inviava al Ministero dei Trasporti un ricorso ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada con il quale richiedeva al Ministero di invitare il Sindaco di Auronzo di Cadore a provvedere alla revoca

d'ufficio dell'ordinanza istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale oltre ad archiviare in via di autotutela le sanzioni elevate a carico dei proprietari e basate su tale ordinanza (doc. 7). Il **Ministero dei Trasporti** con nota prot. 0115540 del 19 dicembre 2007 **indirizzata al Comune di Auronzo di Cadore** nell'esercizio del potere di direttiva ed interpretazione del Codice della strada ai sensi dell'art. 5 del Codice, dopo aver richiamato la direttiva prot. 0031543 del 02 aprile 2007 concernente la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan, invitava il Comune a modificare ovvero abrogare il provvedimento in caso di difformità con le disposizioni dettate dal Ministero con la direttiva sopracitata (doc. 8).

Ciò posto, si nota che la presente difesa viene stilata disponendosi di un non del tutto esaustivo rapporto sulla controversia.

Contestualmente alla richiesta d'accesso, nei confronti del verbale di accertamento veniva presentato ricorso al Prefetto di Belluno chiedendone l'annullamento (doc. 9).

In particolare venivano censurati:

- a) la violazione dell'art. 185 del Codice della strada e del principio di eguaglianza;
- b) la probabile illegittimità dell'ordinanza istitutiva della limitazione in questione alla luce degli art. 6 e 7 del Codice della strada;
- c) l'irregolarità del segnale di divieto di sosta alle autocaravan;
- d) la mancata indicazione della norma primaria violata.

A sostegno dei motivi di ricorso venivano invocate la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007, la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 e la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0050502 del 16 giugno 2008.

La Prefettura di Belluno respingeva il ricorso e in data 04 maggio 2009 notificava l'ordinanza prot. n. 79/2009 con la quale ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di € 85,80 comprensivi delle spese di notifica (doc. 10).

La Prefettura riteneva di respingere il ricorso per questo motivo:

- *“viste le controdeduzioni del Comando accertatore con le quali si conferma la regolarità della contestazione, della segnaletica e della relativa ordinanza sindacale e si afferma, per altro, che vicino al luogo dell'infrazione è presente un'area di sosta per autocaravan”*

Avverso tale erronea ed ingiusta decisione si interpone opposizione per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

I. **Illegittimità del divieto di sosta alle autocaravan per violazione del principio di eguaglianza, violazione dell'art. 185 Codice della strada e violazione di direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.**

L'accertamento compiuto e contestato alla ricorrente viola inequivocabilmente il principio di eguaglianza nonché le norme e le direttive in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Anzitutto il divieto di sosta per le sole autocaravan crea un'**irragionevole discriminazione**. Basti pensare che tale segnale **consente la sosta e la fermata ad altre tipologie di autoveicoli** (spesso aventi ingombro addirittura superiore) **quali autobus, autosnodati, trattori, autotreni, auto rimorchi, mezzi d'opera, autocarri**.

A tale proposito si richiama l'articolo 185, comma 1 del Codice della strada, secondo cui *“le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

Il **Ministero dei Trasporti con direttiva 02 aprile 2007 prot. n. 0031543**, nell'esercizio del potere di direttiva per l'applicazione delle norme

concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade ai sensi dell'articolo 5 del Codice della strada<sup>1</sup> e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione<sup>2</sup> - e quindi **vincolante per i Prefetti e per gli enti proprietari delle strade** - ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan (doc. 11).

In particolare la direttiva dispone che *“Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”.*

---

<sup>1</sup> **Art. 5 Regolamentazione della circolazione in generale**

1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici, dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. omiss...

<sup>2</sup> **Articolo 6 Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza.**

1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del codice è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.
- 2- 9. omiss...

**Il Ministero dell'Interno ha inviato a tutte le Prefetture** la circolare prot. n. **0000277 del 14 gennaio 2008** avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti sopra citata e ribadendo che “non conforme a legge e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro” (doc. 12).

La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata inoltre recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07 maggio 2008.

Nonostante la sottoscritta abbia richiamato l'attenzione del Prefetto sulle due sopracitate direttive - in particolare sulla direttiva del Ministero dell'Interno, quale autorità gerarchicamente sovraordinata alle Prefetture - la Prefettura di Belluno ha ignorato le direttive ministeriali.

L'odierna ricorrente lamenta pertanto che il Comune di Auronzo di Cadore prima e la Prefettura di Belluno poi non abbiano tenuto in alcuna considerazione quanto sancito dall'articolo 185, co. 1 del Codice della strada e dalle direttive ministeriali sopracitate relativamente all'equiparazione tra autocaravan ed altri veicoli ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 del Codice.

**Peraltro il Ministero dei Trasporti si è pronunciato con specifico riguardo ai divieti imposti alle autocaravan dal Comune di Auronzo di Cadore.**

In particolare nella direttiva prot. 0115540 del 19 dicembre 2007 il Ministero invitava il Comune a modificare ovvero abrogare l'ordinanza istitutiva dei divieti alle autocaravan qualora ravvisasse condizioni di fatto

e/o presupposti di diritto non conformi alle disposizioni dettate dal Ministero con la direttiva prot. 0031543 del 02 aprile 2007 (doc. 8).

II. **Illegittimità del divieto di sosta alle autocaravan per violazione degli articoli 6 e 7 del Codice della strada e per violazione di direttive ministeriali.**

L'odierna ricorrente lamenta la probabile illegittimità dell'ordinanza sindacale eventualmente adottata dal Comune di Auronzo di Cadore anche sotto altro profilo.

Ai sensi dell'art. 6, co. 4, lett. b) del Codice della strada, l'ente proprietario della strada con ordinanza di cui all'art. 5, co. 3, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Ebbene la facoltà concessa al Comune di Auronzo di Cadore dall'art. 6 sopra citato è subordinata alla condizione, stabilita dal Codice stesso, che detti obblighi, divieti e limitazioni vengano posti in essere non per qualsivoglia motivo o ragione, ma soltanto "in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade".

**Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502** avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali ha chiarito che "*qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una*

dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria" (doc. 13).

Invero per poter ritenere giustificata, ove giustificabile, una siffatta ordinanza il Comune di Auronzo di Cadore dovrebbe essere in grado di dimostrare di avere eseguito una specifica e dettagliata analisi tecnica dei luoghi finalizzata a comprovare la sussistenza delle esigenze e delle caratteristiche volute dalla legge, con l'accertamento dell'oggettiva impossibilità di sosta per le sole autocaravan, tali da rendere necessaria l'emanazione dell'ordinanza in questione. In mancanza di tutto ciò una tale delibera assume l'aspetto di un atto illegittimo, frutto di eccesso di potere e se ne chiede la disapplicazione.

### III. Illegittimità della segnaletica verticale

Il segnale verticale di divieto di sosta 0-24 con pannello integrativo contenente il simbolo delle autocaravan è **illegittimo perché non conforme a quanto stabilito dall'articolo 120, comma 1** del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, secondo cui il segnale di divieto di sosta può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre o brevi iscrizioni possono *"limitare la portata del divieto indicando, (...) le eccezioni per talune categorie di utenti"*. Pertanto nel caso del segnale di divieto di sosta il Codice della strada ammette soltanto pannelli integrativi che indicano, oltre ai giorni e alle ore durante i quali vige il divieto e ai periodi per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale, le eccezioni per talune categorie di utenti. Un'ulteriore conferma è data proprio dalla frase *"limitare la portata del divieto"* con ciò intendendo non la mera specificazione degli effetti del divieto bensì la riduzione della prescrizione.

### IV. Carenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione

L'ordinanza-ingiunzione prefettizia è stata adottata *“viste le controdeduzioni del Comando accertatore con le quali si conferma la regolarità della contestazione, della segnaletica e della relativa ordinanza sindacale e si afferma, per altro, che vicino al luogo dell'infrazione è presente un'area di sosta per autocaravan”*.

Appare evidente che una simile indicazione non rappresenta una motivazione plausibile.

Anzitutto nell'ordinanza-ingiunzione **non vengono indicate le ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere le istanze e le motivazioni formulate nel ricorso** dell'odierna opponente.

Il dichiarare che le controdeduzioni del Comando accertatore hanno confermato la regolarità della contestazione, della segnaletica e dell'ordinanza, si risolve in una **motivazione apparente**.

Quanto alla presenza di un'area di sosta per autocaravan, con direttiva prot. 0031543 del 02 aprile 2007 il Ministero dei Trasporti ha chiarito che la possibilità di allestire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan costituisce un *“intervento teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan”*.

In conclusione l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria.

In merito ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto suesposte la sottoscritta propone ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 79/2009 emanata dalla Prefettura - U.T.G. di Belluno per ivi sentire accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

- a) in via preliminare, sospendere ex art. 22 u.c., legge n. 689/81 in combinato disposto con l'art. 204-bis commi 2 e 9 del Codice della strada, l'esecuzione dell'atto impugnato attesa la fondatezza dei motivi addotti;
- b) in via principale, in accoglimento del presente ricorso e previa eventuale disapplicazione dell'ordinanza sindacale istitutiva della limitazione,

annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;

- c) in via principale, condannare la Prefettura di Belluno a risarcire il danno patrimoniale arrecato alla sottoscritta per aver sostenuto le seguenti voci di spesa da liquidarsi in via equitativa e che per quanto occorrer possa si quantificano in euro 500,00. Spese che non saranno prodotte in dettaglio ma che sono state sostenute come spese vive certamente esistenti, per la necessità di comprendere come rappresentare il proprio diritto. Si tratta di costi per la predisposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento nonché costi sostenuti per ricorrere al Giudice di pace avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia (*spese per telefonate, telefax, e-mail, fotografie, materiale, valori bollati, necessari per la predisposizione e spedizione dei ricorsi suddetti; spese di trasporto per recarsi in Firenze, presso la sede dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il necessario supporto nella predisposizione dei suddetti ricorsi; spese telefoniche e di trasporto per reperire e contattare un difensore che si prestasse a tutelare il sottoscritto in giudizio*);
- d) in via principale, condannare la Prefettura di Belluno al risarcimento del danno non patrimoniale causato dallo stress e dal disagio che alla sottoscritta ha dovuto patire per far fronte ad un comportamento della Prefettura che nel rifiutarsi di annullare la sanzione nonostante avesse notizia delle direttive del superiore Ministero dell'Interno, ha costretto la ricorrente a far presente in modo defatigante una situazione che la sottrae al potere repressivo in tema di circolazione stradale ed in ultima analisi ad adire le vie giudiziarie e quindi ad intraprendere uno snervante percorso di tutela, altrimenti evitabile. Tale pregiudizio venga compensato con il pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa e che per quanto occorrer possa si quantifica in euro 200,00;
- e) in via subordinata, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;

Con espressa riserva di ulteriormente precisare o modificare le presenti conclusioni, articolare mezzi istruttori, depositare documenti.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari se successivamente rappresentato da un difensore, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui le spese di lite non possono essere compensate *“solo in relazione alla possibilità di difendersi personalmente, senza considerare che il cittadino, con l’adire il Giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l’altra – oltre che con la razionale obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi – imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l’esclusione dell’obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto il detto suo mancato esercizio attraverso l’accollo delle spese”* (Cass., sez. II, n. 23993/2007).

Al fine della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni dichiara di volerli ricevere all’indirizzo di posta elettronica: *(omissis)*

In alternativa, come stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 204 bis del Codice della strada e degli articoli 22 e 23 della Legge n. 689 datata 24 novembre 1981, la sottoscritta chiede che il funzionario incaricato di curare gli adempimenti in vista dell’udienza, provveda a notificare tutti gli atti relativi al contenzioso al seguente indirizzo, **anche se trattasi di residenza fuori del comune ove ha sede l’ufficio giudiziario**, così come confermato dalla sentenza della Cassazione Civile - Sezione Lavoro - n. 13531 datata 3 luglio 2001 e depositata il 30 ottobre 2001. (Cfr. Corte di Cassazione n. 13531/01 *“In caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta ex art. 23 legge n. 689 del 1981, ove il ricorrente costituito*

*personalmente abbia indicato la propria residenza, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non può essere eseguita mediante deposito nella cancelleria, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge citata, ancorché tale residenza sia situata fuori del comune dove ha sede il giudice adito);*

*(omissis)*

Ai sensi dell'art. 10, u.c. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il presente giudizio è esente dal contributo unificato sulla base del combinato disposto di cui al comma 1, dell'art. 10 D.P.R. 115/2002 e al comma 10 dell'art. 23 legge n. 689/81.

Con osservanza,

Pistoia 30 maggio 2009

*(omissis)*

Si allegano i seguenti documenti:

1. Fotografia area destinata al parcheggio a pagamento dei veicoli.
2. Fotografia esposizione regolare tagliando di pagamento del parcheggio.
3. Avviso di accertata violazione n.(*omissis*) redatto dalla Polizia Locale del Comune di Auronzo di Cadore in data 11 agosto 2008, in copia.
4. Verbale di violazione n. (*omissis*) redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Auronzo di Cadore, in copia.
5. Istanza di accesso ai documenti amministrativi del 21 dicembre 2008
6. Nota prot. 531 dell'Ufficio Polizia Locale in risposta alla richiesta di accesso.
7. Istanza ai sensi dell'art. 5 Codice della strada proposta dall'A.N.C.C. in data 07 ottobre 2007.
8. Ministero dei Trasporti, nota prot. 0115540 del 19 dicembre 2007 indirizzata al Comune di Auronzo di Cadore.
9. Ricorso al Prefetto avverso i verbali n. (*omissis*).
10. Ordinanza-ingiunzione prot. n. (*omissis*) emanata dalla Prefettura - U.T.G. di Belluno.

11. Ministero dei Trasporti – direttiva prot. 031543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.
12. Ministero dell'Interno circolare prot. 0000277 del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
13. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0050502 del 16 giugno 2008 – Corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali.